

Collaborazione di Ricerca Scientifica

TRA

il Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) dell'Università di Palermo (di seguito denominato STeBiCeF), con sede a Palermo, in viale delle Scienze – Edificio 16 - C.A.P.90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, rappresentato ai fini del presente Accordo dal Direttore pro-tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino, il 25.01.1964, residente per la carica presso il Dipartimento su indicato, autorizzato alla stipula del presente Accordo, giusto D.R. di nomina, rep.n 3956/2021 del 06.10.2021, prot. 97036, da una parte

E

Nutrigea S.r.l., con sede legale in Repubblica di San Marino Via Fondo Augusta n 78, cap. 47891 Codice Operatore C.O.E. SM 26034. rappresentata per la firma del presente atto dal suo rappresentante legale **Dr. Stefano Scoglio** (Singolarmente anche definite “la Parte” e collettivamente “le Parti”)

PREMESSO

- che NUTRIGEA e STEBICEF hanno intenzione di svolgere l'attività di ricerca dal titolo “Effetti degli estratti dell'Alga Klamath sulla progressione clinico-cognitiva in pazienti con AD di grado lieve”, come riportata in allegato;
- che il progetto di ricerca oggetto della convenzione è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica (IRIB) di Palermo e il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, Università degli Studi di Palermo;
- che le attività oggetto della collaborazione tra le parti sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte sia dal Dipartimento che da Nutrigea.

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (nel seguito denominato “Accordo”).

ART. 2 - OGGETTO



La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di uno studio, condotto in sinergia tra ricercatori ed esperti nelle materie sopraindicate.

Nello specifico, Nutrigea e SteBiCeF vogliono portare avanti un progetto di ricerca dal titolo “Effetti degli estratti dell’Alga Klamath sulla progressione clinico-cognitiva in pazienti con AD di grado lieve” (nel seguito denominato “Studio”; per le specifiche tecniche vedi l’Allegato 1).

ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Il presente Accordo avrà una durata di mesi **12** a decorrere dalla sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti. La durata potrà essere prorogata di ulteriori 12 (dodici) mesi previo accordo tra le parti.

I luoghi di esecuzione delle attività oggetto dello studio saranno i locali del Laboratorio di Microbiologia, Ed 16, di Viale delle Scienze, Dipartimento SteBiCeF di Palermo.

ART. 4 - PROGRAMMA DI ATTIVITA’

Il programma dello Studio, preventivamente concordato tra le Parti, è articolato in una serie di attività descritte nell’Allegato 1, in particolare SteBiCeF sarà responsabile dell’attività “Analisi del microbiota salivare”.

ART. 5 - RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’

Nutrigea designa il Dott. **Stefano Scoglio**, quale responsabile dello Studio (di seguito “Responsabile Scientifico”) e lo autorizza alla conduzione dello stesso, anche prevedendo l’eventuale coinvolgimento di altro personale.

L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico di Nutrigea dovrà essere comunicata a STeBiCeF .

Per SteBiCeF, il Referente è la Prof.ssa Rosa Alduina; l’eventuale sostituzione del Referente potrà avvenire su designazione della stessa, da comunicare a Nutrigea, per via telematica.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento delle attività di Studio, a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, Nutrigea contribuirà corrispondendo a STeBiCeF la somma di **7.000,00** (settemila,00) euro, così suddivisa:

- 1) € 2.000,00 (Euro duemila/00), alla stipula dell'Accordo;
- 2) € 3.000,00 (Euro tremila/00), alla comunicazione dell'inizio delle attività sperimentali,
- 3) € 2.000,00 (Euro duemila/00), alla fine della progettazione.

Da tale corrispettivo sono escluse le eventuali spese per la pubblicazione.

Tale contribuzione è da intendersi fuori campo di applicazione IVA in quanto il Dipartimento svolge le attività oggetto del suddetto Accordo nell'ambito della propria attività istituzionale.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Nutrigea verserà la somma di cui al precedente art. 7 su conto corrente comunicato per la tracciabilità dei flussi finanziari.

I suddetti pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario, a fronte della presentazione della correlata nota di debito, a favore di STeBiCeF, con sede a Palermo in Viale delle Scienze – Edificio 16 - 90128 Palermo, sul conto corrente bancario intestato all'Università degli Studi di Palermo presso Unicredit S.p.A. - via Roma, 185 - 90133 Palermo - IBAN IT 09 A 02008 04682 000300004577, Codice SWIFT/Code: UNCRITMMXXX.

ART. 8 – TUTELA DEL SEGRETO E CONFIDENZIALITÀ

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, e a mantenere confidenziali, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, ad esse riguardanti di cui venissero a conoscenza durante lo svolgimento dello Studio oggetto del presente Accordo.

Gli obblighi di cui sopra sopravvivranno al completamento dell'attività ed alla conseguente estinzione del presente Accordo. Essi cesseranno di essere efficaci



quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e/o alle persone impiegate nell'esecuzione del presente Accordo.

9 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

Ogni Parte rimane unica proprietaria delle conoscenze, brevettate e non, e dei materiali, che la stessa dimostri di aver generato e/o di possedere precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo, o che la stessa generi e/o possieda al di fuori dello stesso ("know-how preesistente"), con particolare riferimento a quanto specificato nell'Allegato 1.

L'altra Parte non può far valere, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, alcun diritto su detto know-how preesistente. Le Parti si impegnano tuttavia a consentirsi reciprocamente il diritto di accesso solo ed esclusivamente per le finalità dello Studio previste dall'Accordo stesso.

I dati ottenuti nel corso dello Studio oggetto dell'attività di cui al presente Accordo saranno in comproprietà tra le parti.

Rimane fermo il diritto di entrambe le parti di utilizzare i predetti dati per pubblicazioni scientifiche o come base di ulteriori studi o progetti di ricerca.

Ogni altro risultato generato durante lo svolgimento delle attività dello Studio ma non oggetto dello Studio stesso e non esplicitamente richiesto o pattuito con Nutrigea, brevettabile e non, sarà di proprietà di entrambe le parti.

Qualora di interesse per Nutrigea, le Parti negozieranno in separati accordi scritti l'uso e lo sfruttamento commerciale di questi nuovi risultati non oggetto dello Studio.

I risultati scientifici delle attività di sviluppo e di ricerca, oggetto del presente Accordo, resteranno di proprietà comune delle Parti unitamente alla loro utilizzazione nelle eventuali pubblicazioni o partecipazione a convegni, congressi o riviste di pregio o di particolare interesse scientifico a divulgazione nazionale ed internazionale.

È altresì riconosciuta a ciascuna delle Parti contraenti la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca concordando con le altre Parti modalità e contenuti degli stessi.



ART. 10 - USO DEL NOME, DEL MARCHIO, CITAZIONI E COMUNICATI

Nessun contenuto di questo Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi commerciali, pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale inerente ai contenuti del presente Accordo o i risultati raggiunti, alcun nome, marchio, designazione, logo o altro segno distintivo di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni.

Qualora i risultati della ricerca siano oggetto di pubblicazione su riviste scientifiche, Nutrigea rimane libera di citarli senza tuttavia poter fare menzione del presente Accordo.

ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte a per mezzo di Posta Elettronica Certificata, con preavviso di almeno 1 mese.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita; Nutrigea, sia nel caso di recesso che di risoluzione consensuale dell'Accordo, deve rimborsare a STeBiCeF le spese sostenute e/o quelle impegnate al momento del recesso.

In caso di inadempimento di una delle Parti dagli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c. c. Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR") e sue ss.mm. e ii..



Le parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dallo studio unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE ED ATTUAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della Ricerca che Personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte (di seguito il "Personale"), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della Ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (i.e. trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle

sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 14 - REGOLE DI DIVIETO USO NOME E/O LOGO

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

ART. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Per ogni vertenza che sorgesse tra le Parti relativamente la validità, interpretazione od esecuzione di esso sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E AD

ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

Per quanto non espressamente previsto del presente Accordo, si fa rinvio alle norme generali di legge.

ART. 17 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del DPR n. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente Accordo sono a carico della Parte che richiede la registrazione stessa. Le imposte inerenti al presente Accordo sono a carico di Nutrigea.

ART. 18 – IMPOSTE DI BOLLO

Le imposte di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", per la presente Convenzione e allegati, sono a carico di Nutrigea S.r.l.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Firma Direttore STeBiCeF

Firma Responsabile della Ricerca

Firma Amm. Del. Nutrigea

Dr. Stefano Scoglio
